



FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

**Area Organizzazione Sportiva
Gestione Associati**

Roma, 25 giugno 2007
Prot. 9083

A tutte le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche
affiliate alla FIDAL

e, per conoscenza:
Ai Comitati Regionali FIDAL

Oggetto: mancata iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche.

Ai sensi dell'artt. 29 dello Statuto Coni e dell'art. 3 dello Statuto federale, tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche, dotate di statuto sociale adeguato a quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 90 L. 289/2002 e ss. mod. nonché alle delibere del C.N. del Coni, per potersi definire tali, devono essere "riconosciute ai fini sportivi".

Il riconoscimento ai fini sportivi si ottiene con l'iscrizione al **Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal Coni** in forma telematica. Le Federazioni, infatti, in virtù di apposita delibera del C.N. (n. 1288/2004) sono state delegate alla verifica degli statuti sociali ed al **riconoscimento provvisorio** ai fini sportivi degli enti affiliati in regola coi requisiti previsti dalla legge. Il riconoscimento provvisorio concesso dalla FIDAL, pertanto, assume carattere di definitività solo con l'iscrizione al Registro Coni.

Il Registro Coni, dunque, assume una duplice valenza: la prima, quella di riconoscere ai fini sportivi le associazioni e società sportive dilettantistiche (ex art. 5, D.lgs. 242/1999 e ss. mod.) che altrimenti non potrebbero essere considerate tali; la seconda quella di consentire agli enti iscritti di godere delle agevolazioni fiscali riservate agli organismi sportivi dilettantistici. Infatti, a norma dell'articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n° 136 (convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n° 186), **il Coni è l'unico organismo certificatore** dell'effettiva attività sportiva dilettantistica e trasmette annualmente all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, è di tutta evidenza che la **mancata iscrizione al Registro Coni** comporterà, oltre all'impossibilità di godere delle agevolazioni fiscali previste, il **rigetto della domanda di riaffiliazione** da parte della FIDAL in quanto proveniente da soggetto non riconosciuto ai fini sportivi e che, dunque, non può appartenere all'ordinamento sportivo.

Si invitano, pertanto, tutti gli Affiliati a procedere alla regolarizzazione della propria iscrizione al Registro Coni (www.coni.it) pena l'impossibilità di continuare ad essere affiliati alla scrivente Federazione.

Colgo l'occasione per porgerVi i miei più Cordiali Saluti.


IL SEGRETARIO FEDERALE
(GIANFRANCO CARABELLI)